

Pubblicato il 02/12/2021

**N. 08032/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03828/2021 REG.RIC.**  
**N. 04912/2021 REG.RIC.**  
**N. 04928/2021 REG.RIC.**  
**N. 04968/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3828 del 2021, proposto dalla società Stellantis N.V., già Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Butti, Luigi Manzi, Federico Peres ed Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

*contro*

Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Longhin e Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell'avvocato Bianca Castoldi in Roma, via G. Mazzini, n. 113;

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi e Maria Lacognata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;

Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Scapaticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carpice s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Massaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alessandra Curti, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mario Carlo Bordone, Carla Angela Menso, Tommaso Giuseppe Bordone, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Nichelino, Valerio Ricca, Marco Ricca, Giuseppina Bordone, Domenica Teresina Bordone, Corrado Bordone, Maria Teresa Burdisso, Daniela Burdisso, Gioia Bianca Maria Macario, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4912 del 2021, proposto dai signori Angela Carla Menso, Mario Carlo Bordone, Tommaso Giuseppe Bordone, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Longhin, Salvatore Mirabile,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bianca Castoldi in Roma, via G. Mazzini, n. 113;

Stellantis N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Butti, Luigi Manzi, Federico Peres, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

*nei confronti*

Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Scapaticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alessandra Curti, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli, Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Torino, Carpice s.r.l., Comune di Torino, Valerio Ricca, Marco Ricca, Comune di Nichelino, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2021, proposto dai signori Marco Ricca, Valerio Ricca, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Coscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Coscia in Torino, via Luigi Mercantini n. 6;

*contro*

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Longhin, Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bianca Castoldi in Roma, via G. Mazzini n. 113;

Stellantis N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Butti, Luigi Manzi, Federico Peres, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

*nei confronti*

Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Scapaticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

Mario Carlo Bordone, Carla Angela Menso, Tommaso Giuseppe Bordone, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alessandra Curti, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di Nichelino, Carpice S.r.l., Giuseppina Bordone, Domenica Teresina Bordone, Corrado Bordone, Maria Teresa Burdisso, Daniela Burdisso, Gioia Bianca Maria Macario, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2021, proposto dal sig. Corrado Bordone, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bottacchi, Mario Mangino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Longhin, Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bianca Castoldi in Roma, via G. Mazzini n. 113;

Stellantis N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Butti, Luigi Manzi, Federico Peres, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

*nei confronti*

Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Scapaticci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alessandra Curti, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone, Tommaso Giuseppe Bordone, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di Nichelino, Carpice s.r.l., Valerio Ricca, Marco Ricca, Giuseppina Bordone, Domenica Teresina Bordone, Maria Teresa Burdisso, Gioia Bianca Maria Macario, Daniela Burdisso, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, n. 653 del 31 ottobre 2020, resa tra le parti, concernente la bonifica di un sito contaminato.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri, del Comune di Torino, della società Carpice s.r.l., della sig.ra Alessandra Curti, dei signori Mario Carlo Bordone, Carla Angela Menso e Tommaso Giuseppe Bordone, della società Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., della Città Metropolitana di Torino, della società Stellantis N.V.;

Visto l'appello incidentale proposto dal Comune di Moncalieri nella causa n.r.g. 3828/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

viste le istanze di passaggio in decisione depositate in data 23 settembre 2021 dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone;

viste le istanze di passaggio in decisione depositate in data 12 ottobre 2021 dagli avvocati Roberto Longhin e Salvatore Mirabile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Luciano Butti, Alberto Scapaticci, Massimo Colarizi e Stefano Bottacchi, quest'ultimo anche su delega dell'avvocato Michela Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

### I PREGRESSI FATTI

1. La vicenda di causa è risalente e particolarmente complessa: per rispettare il disposto dell'art. 3, comma 2, c.p.a., viene sintetizzata come segue.

1.1. Con ordinanza contingibile e urgente n. 50 del 24 giugno 2014 il Sindaco di Moncalieri ha premesso che:

- *“presso l'area in località Carpice”, di proprietà in parte della società Carpice s.r.l., in parte della sig.ra Alessandra Curti, è stato attivato sin dal 2004, ad opera dei proprietari “in qualità di soggetti interessati”, un procedimento di “bonifica con messa in sicurezza permanente di una precedente discarica di rifiuti realizzata attraverso il riempimento di una preesistente cava esercitata presso l'area e ritombamento della stessa con rifiuti di natura industriale ed urbana”;*
- nel corso delle attività di controllo di propria competenza, l'ARPA ha riscontrato la *“diffusa presenza di gas metano”,* in talune rilevazioni superiore all'intervallo di esplosività;
- siffatta presenza è stata ascritta da ARPA alla *“decomposizione dei rifiuti depositati nella discarica”.*

1.2. Sulla scorta di tali premesse, il Sindaco ha individuato in Fiat s.p.a. il “*soggetto responsabile del riempimento del sito di ex-cava con rifiuti di origine industriale*”, giacché tale società sarebbe stata proprietaria dell’area dal 1967 al 1991 e l’avrebbe utilizzata dapprima come “*deposito temporaneo delle automobili danneggiate nell’alluvione di Firenze del 1966*”, quindi come deposito di “*materiali inquinanti di varia provenienza e precisamente rifiuti di origine industriale a prevalente matrice metalmeccanica e rifiuti di origine RSU*”; la responsabilità di Fiat, del resto, sarebbe stata affermata anche dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 4312 del 4 giugno 2009, confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 1588 del 26 settembre 2013.

1.3. Il Sindaco ha, dunque, ordinato a Fiat, “*in qualità di soggetto responsabile della realizzazione della discarica di rifiuti industriali*”, la predisposizione di un piano di monitoraggio dei gas, l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e l’adozione di ogni altra azione ed intervento necessario per il monitoraggio dei gas stessi, da eseguirsi “*senza interferenze e pregiudizio di quelli già adottati dalla società Carpice s.r.l. e dalla sig.ra Alessandra Curti*”.

1.4. Con successiva ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 18 febbraio 2015, il Sindaco di Moncalieri ha ordinato a Fiat l’intensificazione del monitoraggio.

1.5. Quindi, con determinazione dirigenziale n. 44-11235 del 9 aprile 2015, la Città Metropolitana di Torino, riscontrata la permanenza di “*una situazione ambientale grave, anche di tutela della salute pubblica*”, ha così disposto:

- ha individuato “*come corresponsabili della situazione di contaminazione delle matrici ambientali, riscontrata presso l’area ex-cava Carpice, i seguenti soggetti*:
- Sig. Tommaso Bordone, nato a La Loggia il 26/09/1898 e deceduto il 04/08/1998;
- Sig. Domenico Ricca, nato a Vicoforte (CN) il 14/11/1930 e deceduto il 18/01/2002;
- Fiat Chrysler Automobiles N.V. (ex FLAT S.p.A.), con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi”;

- ha dato atto *“che i sigg. Ricca Domenico e Bordone Tommaso, dalle verifiche effettuate, risultano ormai deceduti?”*;
- ha pertanto diffidato la sola Fiat Chrysler Automobiles N.V. (ex Fiat s.p.a.) *“all’attivazione delle procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 in materia di bonifica dei siti inquinati”*.

1.6. Con successiva ordinanza dirigenziale n. 338 del 9 novembre 2015, il Comune di Moncalieri ha ordinato a Carpice s.r.l. di consentire l’accesso ai propri fondi al personale designato da Fiat per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza in precedenza disposti.

1.7. Quindi, con note n. 37318 del 29 giugno 2016 e n. 46186 del 18 agosto 2016, il Comune di Moncalieri ha, per quanto qui di interesse, indicato a Fiat talune modalità da rispettare nell’esecuzione degli interventi *de quibus*.

#### LA PREGRESSA VICENDA PROCESSUALE

2. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Piemonte allibrato al n.r.g. 1217 del 2014, Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat s.p.a., ha impugnato:

- con il ricorso introduttivo, l’ordinanza sindacale n. 50 del 24 giugno 2014;
- con un primo ricorso per motivi aggiunti, la successiva ordinanza sindacale n. 9 del 18 febbraio 2015;
- con un secondo ricorso per motivi aggiunti, le note del Comune di Moncalieri n. 37318 del 29 giugno 2016 e n. 46186 del 18 agosto 2016.

2.1. Con un distinto ricorso avanti il T.a.r. per il Piemonte allibrato al n.r.g. 657 del 2015, Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat s.p.a., ha quindi impugnato:

- con ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 44-11235 del 9 aprile 2015;
- con ricorso per motivi aggiunti, la successiva ordinanza comunale n. 338 del 9 novembre 2015.

2.1.1. Nell’ambito di questo secondo giudizio, i signori Carla Angela Menso, Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone hanno impugnato con ricorso incidentale la richiamata determinazione dirigenziale n. 44-11235 del 9 aprile



2015, nella parte in cui individua nel loro dante causa Tommaso Bordone uno dei responsabili dello stato di contaminazione dell'area.

2.2. Con la sentenza n. 717 del 9 giugno 2017, il T.a.r. per il Piemonte ha così deciso:

- ha riunito i due ricorsi proposti da Fiat Chrysler Automobiles;
- ha operato un'articolata ricostruzione storica degli avvenimenti concernenti il sito *de quo*;
- ha rigettato tutte le censure svolte da Fiat nel ricorso n.r.g. 1217 del 2014, sostenendo che *“FLAT deve ritenersi, quantomeno a titolo di concorso, per omessa vigilanza e custodia colpevole dell'area, responsabile per il deposito dei rifiuti rinvenuti sull'area per cui è causa e per l'inquinamento che tali rifiuti hanno indotto, sia contaminando di metalli pesanti il sottosuolo e la falda acquifera, sia contaminando la falda e l'aria di gas interstiziale la cui provenienza e formazione (ad eccezione del solo metano) non può ascrivarsi unicamente al deposito di rifiuti solidi urbani effettuato negli anni Sessanta”*;
- ha parimenti respinto le censure svolte da Fiat nel ricorso n.r.g. 657 del 2015, nella parte in cui erano volte a contestare la propria individuazione, da parte della Città Metropolitana, come responsabile dell'inquinamento;
- ha, viceversa, ritenuto fondate le doglianze svolte da Fiat nel ricorso n. 657 circa la *“mancanza di coinvolgimento”* di altri soggetti nella responsabilità dell'inquinamento.

2.2.1. Quanto a quest'ultimo punto, il T.a.r. ha osservato che *“effettivamente l'ordinanza di bonifica qui impugnata, pur dando atto del fatto che negli anni Sessanta il lago di cava è stato utilizzato per conferirvi rifiuti solidi urbani, dalla cui degradazione notoriamente si produce biogas, ha inesplicabilmente omesso di considerare la possibile responsabilità di altri soggetti, e precisamente: degli eredi dei signori Ricca e Bordone, che la discarica di rifiuti inerti gestirono; dei Comuni di Nichelino e Moncalieri, che autorizzarono formalmente i signori Ricca e Bordone a raccogliere rifiuti solidi urbani da utilizzare per un allevamento di suini, e dipoi a smaltire tali rifiuti nel lago di Cava; del Comune di Torino, che parte dei propri rifiuti solidi urbani avrebbe conferito in tale*

*discarica; della S.A.T.T.I., ora G.T.T., appaltatrice dal Comune di Torino, che di quella discarica si sarebbe effettivamente avvalsa*'.

2.2.2. Con riferimento specifico alle posizioni individuali di tali soggetti, il T.a.r. ha rilevato che:

- *“se ed in quanto una obbligazione per danno ambientale sia sorta ed esistesse ancora nel patrimonio dei signori Ricca e Bordone al momento in cui si aprivano le rispettive successioni per causa di morte, essa obbligazione potrebbe essere entrata a far parte del patrimonio degli eredi che abbiano accettato la eredità dei signori Ricca e Bordone senza beneficio di inventario, di guisa che il fatto che una responsabilità di costoro non sia neppure stata presa in considerazione nella ordinanza di bonifica impugnata appare illegittimo nella misura in cui va effettivamente a far gravare solo su FCA l'intera responsabilità per l'inquinamento che ancor oggi attinge la zona*”;

- *“mutatis mutandis, considerazioni analoghe possono farsi relativamente al comportamento dei Comuni di Moncalieri e Nichelino, che autorizzarono il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel lago di cava, nonché nei confronti del Comune di Torino e, per esso, da S.A.T.T.I., che in qualità di appaltatore avrebbe raccolto e conferito parte dei rifiuti solidi urbani della città di Torino nella discarica per cui è causa. In tutti questi casi si tratta di comportamenti che dal punto di vista strettamente causale hanno consentito o anche solo agevolato il comportamento dei signori Ricca e Bordone*”.

2.2.3. Il T.a.r., peraltro, ha precisato di non intendere *“affermare che sussiste certamente l'obbligo per tutti i soggetti sopra nominati di procedere con la bonifica ambientale, ma solo censurare il fatto che tali soggetti sono stati esclusi senza che sia stata indicata una motivazione specifica, benché essi in via meramente astratta possano considerarsi <<responsabili>> da un punto di vista rigorosamente <<causale>>*”.

2.2.4. Il T.a.r. ha, dunque, concluso che *“il ricorso n. 657/2015 va accolto nella sola parte in cui non prende in alcuna considerazione l'ipotesi che altri soggetti, meglio indicati in motivazione, possono essere responsabili per l'inquinamento derivante dal deposito di rifiuti solidi urbani. Tale illegittimità non giustifica, allo stato, l'annullamento, in tutto o in parte, della ordinanza di bonifica 9 aprile 2015 della Città Metropolitana, fermo restando che questa ultima dovrà riaprire il procedimento per valutare la posizione degli eredi dei*

*signori Ricca e Bordone, quella dei Comuni di Moncalieri, Nichelino e Torino nonché quella di S.A.T.T.I. e decidere se ed in che misura tali soggetti debbano ritenersi corresponsabili insieme ad FCA, limitatamente alla condotta di conferimento di rifiuti solidi urbani nel periodo 1964-1967/68”.*

2.2.5. Conseguentemente, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso incidentale dei signori Carla Angela Menso, Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone *“allo stato inammissibile per difetto di interesse, non essendosi la Città Metropolitana ancora pronunciata sull’obbligo degli eredi dei signori Domenico Ricca e Tommaso Bordone di concorrere nelle azioni di bonifica oggetto della ordinanza in epigrafe indicata”.*

2.2.6. La sentenza è stata impugnata avanti questo Consiglio dal Comune di Torino (in via principale) e dal Gruppo Torinese Trasporti – GTT s.p.a., società succeduta alla SATTI, all’epoca gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani del Comune di Torino (in via incidentale); Fiat Chrysler, a sua volta, ha interposto appello incidentale autonomo.

2.2.7. I gravami sono stati respinti dalla sentenza di questa sezione n. 172 del 7 gennaio 2021 (v. *infra*, sub § 7).

## LA SUCCESSIVA VICENDA AMMINISTRATIVA ED IL CONSEQUENTE GIUDIZIO DI PRIME CURE

3. Nelle more, la Città Metropolitana, in ottemperanza alla sentenza n. 717, ha riaperto il procedimento e, infine, ha emanato la determinazione dirigenziale prot. n. 144-4209 del 15 aprile 2019, con cui ha individuato il solo Comune di Moncalieri quale ulteriore corresponsabile dell’inquinamento, diffidandolo *“a dar corso, insieme a FCA, alle procedure di cui al Titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006”.*

3.1. La Città Metropolitana ha basato tale conclusione su due elementi:

- il fatto che *“il Comune, avendo autorizzato e successivamente tollerato il deposito di rifiuti nell’area in questione, ubicata sul proprio territorio, da un punto di vista rigorosamente causale ha contribuito all’inquinamento”;*
- il fatto che *“il Comune di Moncalieri ha autorizzato interventi edilizi sul sito in questione già dalla metà degli anni ’70 senza mai tenere conto della ben nota presenza di*

*rifiuti nell'area, aggravando di conseguenza le condizioni di criticità legate alla presenza di rifiuti nel sottosuolo, con particolare riferimento alla presenza di gas di discarica ed al conseguente grave rischio di incendio, esplosione ed asfissia”.*

3.2. Tale provvedimento è stato impugnato avanti il T.a.r. per il Piemonte, con distinti ricorsi, dal Comune di Moncalieri e da Fiat Chrysler: il Comune ha sostenuto l'incoerenza logica e, comunque, l'insufficienza giuridica delle motivazioni addotte dalla Città Metropolitana a sostegno dell'individuazione dell'Ente come ulteriore responsabile dell'inquinamento, mentre Fiat ha contestato l'esclusione, da parte della Città Metropolitana, della responsabilità anche dei comuni di Nichelino e Torino, oltre che di Satti s.p.a. (oggi GTT) e degli eredi Ricca – Bordone.

3.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha così deciso:

- ha riunito i due ricorsi;
- quanto al ricorso n.r.g. 632/2019 del Comune di Moncalieri, ne ha ritenuto *“fondati ed assorbenti i primi due motivi”*, con cui l'Ente contestava l'iscrizione a proprio carico della responsabilità per la contaminazione, *“poiché la disciplina dettata dall'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 si inquadra in un contesto di responsabilità da attività produttive e d'impresa (o, con il limite esplicito del valore acquisito dal bene dopo la bonifica, del proprietario, quale soggetto che trae comunque una utilità economica dal bene inquinato) e quindi presuppone, prima ed a prescindere dall'analisi degli ulteriori elementi della fattispecie, che i soggetti che vengono a tale titolo chiamati a risponderne lo siano in quanto abbiano svolto in quell'area attività di impresa, produttive o, nei limiti precisati, in quanto proprietari di beni che traggono dagli stessi una utilità economica”*, laddove *“giammai i soggetti pubblici chiamati al diverso ruolo di rilasciare le eventuali autorizzazioni, effettuare i controlli e, per quanto ad esempio in specifico concerne l'attività di bonifica, gestire la procedura di bonifica stessa”* potrebbero essere ritenuti responsabili;
- quanto al ricorso n.r.g. 666/2019 di Fiat, lo ha rigettato per quanto concerne la mancata individuazione come ulteriori responsabili anche dei Comuni di Nichelino e Torino e della società GTT (già Satti), mentre lo ha accolto con

riferimento ai signori Ricca – Bordone; in proposito, il T.a.r. ha sostenuto che *“non vi è dubbio che i signori Ricca e Bordone abbiano, all’epoca, gestito nell’area un’attività di impresa inquinante, esattamente come successivamente fatto da FCA e quindi astrattamente rientrano tra gli <<operatori>> cui la normativa ascrive possibili responsabilità ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006”*.

3.3.1. Il T.a.r., dopo aver ripercorso la normativa afferente alla protezione dell’ambiente, ha aggiunto che *“i signori Ricca e Bordone, essendo certamente esistiti fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997, hanno astrattamente maturato una responsabilità ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 che, ancorché accertata in epoca successiva, era suscettibile di entrare, quale posta passiva, nell’asse ereditario. Ne deriva in definitiva che, come contestato dalla ricorrente FLAT, non è corretta in linea di principio l’astratta esclusione di responsabilità in capo agli eredi dei signori Ricca e Bordone affermata con il provvedimento impugnato solo sull’assunto che non vi fossero i presupposti per una trasmissione ereditaria della responsabilità”*.

3.3.2. Il T.a.r, pertanto, ha concluso che *“il provvedimento impugnato deve essere annullato [non solo nella parte in cui individua come responsabile il Comune di Moncalieri, ma] anche nella parte in cui ha escluso, in linea di principio ed astrattamente, la responsabilità degli eredi Ricca e Bordone, fermo restando l’onere per l’amministrazione che intenda coinvolgerli nel procedimento sia di identificarli correttamente, sia di ricostruirne la specifica responsabilità, ad oggi non indagata in sede amministrativa”*.

## GLI APPELLI

4. Hanno interposto distinti appelli:

I - Stellantis N.V. (già Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat s.p.a.), allibrato al n.r.g. 3828/2021;

II - i signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone, *“in proprio e quali eredi del signor Tommaso Bordone”*, allibrato al n.r.g. 4912/2021;

III - i signori Marco Ricca e Valerio Ricca, ribadendo *in limine* *“quanto già dedotto in primo grado circa l’incertezza dell’identificazione del presunto responsabile*

*dell'inquinamento Domenico Ricca con il loro dante causa*”, allibrato al n.r.g. 4928/2021;

IV - il sig. Corrado Bordone, che, pur non dichiarandosi apertamente erede del sig. Tommaso Bordone, ha articolato doglianze che presuppongono tale qualità, allibrato al n.r.g. 4968/2021.

4.1. Stellantis *“censura la sentenza poiché il T.A.R. ha escluso in radice la possibilità, anche astratta, che gli Enti pubblici (e G.T.T. S.P.A.) possano essere chiamati a riparare i danni all'ambiente dalle loro condotte commissive e omissive”*, articolando in proposito due macro-motivi (il primo da pag. 12 a pag. 28, il secondo da pag. 28 a pag. 30).

4.1.1. Fiat, in sostanza, col primo motivo contesta le argomentazioni sviluppate dal T.a.r. a sostegno della tesi della strutturale insuscettibilità degli Enti pubblici di essere ritenuti responsabili di contaminazione in relazione alla spendita dei poteri autorizzatori e regolatori loro attribuiti; col secondo motivo lamenta la contrarietà della sentenza impugnata con *“l'accertamento contenuto nella sentenza del 2017 (c.d. giudicato sostanziale), giudicato formatosi perché la sentenza, sotto questo punto di vista [ossia nel passaggio in cui avrebbe implicitamente riconosciuto l'astratta possibilità che Enti pubblici vengano indicati come responsabili dell'inquinamento], non venne appellata dai Comuni di Moncalieri e Nichelino, ma solo dal Comune di Torino e da G.T.T.”*.

4.1.2. Nel relativo giudizio si sono costituiti i Comuni di Moncalieri e Torino, i proprietari delle aree *de quibus* (la società Carpice s.r.l. e la sig.ra Alessandra Curti), i signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone, la Città Metropolitana di Torino, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.; il Comune di Moncalieri, inoltre, ha *“reiterato i motivi rimasti assorbiti (compresi, cautelativamente, i primi due motivi) a titolo di riproposizione ex art. 101, comma 2 d.lgs 104/2010 e/o di appello incidentale condizionato”*.

4.2. I signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone hanno impugnato la sentenza:

- *“nella parte in cui ritiene che sia certa la corresponsabilità del signor Tommaso Bordone”* (da pag. 7 a pag. 19);
- *“nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per aver astrattamente escluso la responsabilità degli eredi Bordone”* (da pag. 19 a pag. 26);
- *“nella parte in cui ritiene che il Comune di Moncalieri non sia assoggettato agli obblighi di bonifica”* (da pag. 26 a pag. 30).

4.2.1. Si sono costituiti Stellantis, il Comune di Moncalieri, il Gruppo Torinese Trasporti e la sig.ra Alessandra Curti.

4.3. I signori Marco Ricca e Valerio Ricca, premessa *“l’incertezza dell’identificazione del presunto responsabile dell’inquinamento Domenico Ricca con il loro dante causa”*, hanno contestato la sentenza quanto:

- all’affermazione della *“trasmissione dell’obbligo di bonifica [gravante sul sig. Domenico Ricca] agli eredi, che non hanno mai avuto relazione giuridica o di fatto con il terreno o l’attività che ha causato inquinamento”* (da pag. 9 a pag. 17);
- alla *“omessa considerazione della prescrizione”* (da pag. 17 a pag. 19).

4.3.1. Si sono costituiti il Comune di Moncalieri, i signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone, il Gruppo Torinese Trasporti, la sig.ra Alessandra Curti, Stellantis.

4.4. Il sig. Corrado Bordone ha censurato la sentenza, sostenendo che:

- *“il signor [Tommaso] Bordone, in realtà, non è mai stato proprietario dell’area interessata dalla contaminazione, né risulta che egli fosse titolare di alcun diritto che gli attribuisse la disponibilità del bene”*, né vi avrebbe mai svolto *“attività di accumulo di rifiuti”* (da pag. 7 a pag. 12);
- comunque, *“il proprietario incolpevole del sito inquinato, non solo non può essere assoggettato all’obbligo di bonifica ambientale, ma deve essere sottratto anche dall’applicazione degli obblighi di messa in sicurezza delle aree contaminate previsti dall’art. 242 del Codice dell’ambiente. A maggior ragione, l’obbligo di bonifica non può ritenersi trasmissibile mortis causa, soprattutto in assenza di elementi che facciano risalire al de cuius la responsabilità dell’inquinamento”* (da pag. 12 a pag. 15);

- di converso, “*la P.A. [nella specie “il Comune di Moncalieri - oltre che i Comuni di Nichelino e Torino e GTT s.p.a.”] può essere tenuta responsabile per i danni derivati a terzi dall’esercizio del potere autorizzatorio*” (da pag. 16 a pag. 18).

4.4.1. Si sono costituiti il Comune di Moncalieri, Stellantis, il Gruppo Torinese Trasporti, la sig.ra Alessandra Curti, i signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone.

4.5. Tutti i ricorsi sono stati trattati congiuntamente alla pubblica udienza del 14 ottobre 2021, in vista della quale le parti hanno depositato difese scritte.

#### LA DECISIONE DEGLI APPELLI

5. Il Collegio riunisce i ricorsi, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposti tutti avverso la medesima sentenza.

6. *In limine*, il Collegio osserva che:

- l’Autorità emanante l’atto impugnato, ossia la Città Metropolitana di Torino, non ha gravato la sentenza del T.a.r. che ne ha dichiarato parzialmente illegittimo l’operato;

- può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità svolta da Fiat con riferimento all’appello dei signori Bordone e Ricca, stante l’infondatezza nel merito di questo ultimi (v. *infra*).

7. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che, con sentenza n. 172 del 7 gennaio 2021, questa Sezione ha dichiarato improcedibili gli appelli proposti (rispettivamente in via principale ed incidentale) avverso la sentenza del T.a.r. n. 717 del 2017 dal Comune di Torino e dal Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. s.p.a. e respinto nel merito l’appello incidentale di Fiat, contestualmente condannata alle spese di lite per complessivi € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

7.1. La Sezione, più in particolare, ha così deciso:

- ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello operata dal Comune di Torino e dal Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. s.p.a., alla luce della sopravvenuta emanazione, da parte della Città Metropolitana, dell’atto in questa sede gravato;



- ha respinto *in toto* le considerazioni svolte da Fiat, anche sulla scorta degli esiti del parallelo giudizio civile azionato dalla società Carpice s.r.l. al fine di ottenere da Fiat il rimborso delle spese di bonifiche sostenute e sostenende, definito in senso parzialmente favorevole alla società in primo grado (sentenza del Tribunale di Torino n. 4312 del 4 giugno 2009) e totalmente in secondo grado (sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1588 del 26 settembre 2013), con pronuncia confermata in Cassazione (sentenza n. 7170 del 22 marzo 2018);

- più in particolare, ha confermato la statuizione del T.a.r. relativamente all'accertamento di responsabilità in capo a Fiat *“non soltanto con riferimento ad una condotta omissiva, ma anche con riferimento a condotte commissive”*, contestualmente sostenendo che, *“ove pure nella fattispecie per cui è causa fosse ritenuta la responsabilità concorrente di più soggetti, non necessariamente la ritenuta “parziarietà” degli obblighi relativi alla bonifica ambientale potrebbe in concreto tradursi nell'onere, per ciascuno dei responsabili, di effettuare prestazioni distinte”*, con conseguente legittimità della formulazione a carico della sola Fiat dell'ordine di bonifica, che *“in quanto posto a tutela di interessi evidentemente <<sensibili>>”*, deve essere *“eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze o differimenti, in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi”*.

7.1.1. Peraltro, aggiunge il Collegio, anche un successivo giudizio civile inerente alla vicenda *de qua*, concernente la richiesta della società Carpice del rimborso di ulteriori costi non coperti dal precedente contenzioso, ha visto la Fiat sinora soccombente (sentenza parziale del Tribunale di Torino n. 1628 del 9 aprile 2018, confermata dalla Corte d'appello con sentenza n. 1649 del 10 ottobre 2019).

7.1.2. Ancora, la Fiat è risultata soccombente in un'ulteriore causa civile relativa alla medesima vicenda (sentenza del Tribunale di Torino n. 4362 del 30 settembre 2019).

7.2. La sentenza del T.a.r. n. 717 del 2017 è, inoltre, irrevocabile anche quanto all'affermazione della legittimità dell'iscrizione in capo ai signori Domenico

Ricca e Tommaso Bordone, almeno in astratto ed in via di principio, della corresponsabilità per la contaminazione dei luoghi.

8. Ciò precisato, il Collegio osserva che il presente contenzioso verte sull'individuazione dell'effettiva responsabilità per la contaminazione del sito Carpice e, in particolare, sull'ascrizione di tale responsabilità:

- a carico di Stellantis N.V. (già Fiat Chrysler Automobiles N.V., già Fiat s.p.a.), per le attività compiute sul sito dal 1967, anno in cui acquistò il cespite, sino al 1991;

- a carico degli eredi dei signori Domenico Ricca e Tommaso Bordone, che avrebbero ivi svolto attività potenzialmente inquinanti prima dell'acquisto dei terreni da parte di Fiat;

- a carico degli Enti pubblici che avrebbero autorizzato tali attività nel sito (Comuni di Nichelino e Moncalieri, quest'ultimo in tesi responsabile anche per aver in seguito autorizzato la costruzione *in loco* di fabbricati, pure a destinazione residenziale);

- a carico della società gerente il servizio di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Torino, che si sarebbe valsa dell'area quale discarica (Satti, oggi G.T.T. s.p.a.);

- a carico del Comune di Torino, che, tramite la detta società, si sarebbe valso dell'area quale discarica per lo smaltimento dei rifiuti.

9. Prendendo le mosse dal ricorso di Stellantis (n.r.g. 3828/2021), il Collegio osserva che il gravame fonda la propria critica all'impianto motivazionale del T.a.r. sulla recente sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2020 nella causa C-297/2019, che, ad avviso dell'appellante, lumeggerebbe la corretta esegesi da attribuire alle disposizioni (*in primis* euro-unitarie) in tema di bonifica.

9.1. La pronuncia, in realtà, esprime un principio di diritto del tutto diverso da quello che vi trae Stellantis.

9.1.1. Nella vicenda oggetto dell'intervento della Corte, infatti, si discuteva circa la possibilità che “*un'attività svolta nell'interesse pubblico in forza di una delega*

*ex lege possa essere considerata di natura professionale*”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35.

9.1.2. In tale controversia, tuttavia, era coinvolto un consorzio di irrigazione e bonifica (operativo nella Repubblica federale tedesca) avente la forma giuridica di organismo di diritto pubblico, delegato *ex lege*, fra l’altro, alla manutenzione di corsi d’acqua superficiali.

9.2. Nella vicenda di specie, invece, gli Enti pubblici territoriali (in particolare, i Comuni di Nichelino e Moncalieri) si sono limitati alla spendita di poteri autoritativi, senza svolgere alcuna concreta ed effettiva attività operativa.

9.2.1. In altre parole, i Comuni hanno agito nell’esercizio delle proprie potestà istituzionali e non possono, perciò, vedersi ascritti, ai fini *de quibus*, la qualità di “operatore” che svolge una “attività professionale”.

9.2.2. Il diritto euro-unitario, infatti, riserva tale qualità ai soli soggetti, indifferentemente pubblici o privati, che “*esercitano o controllano un’attività professionale*”, da intendersi come “*qualsiasi attività svolta nel corso di un’attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro*”.

9.2.3. Lo svolgimento delle funzioni istituzionali, dunque, è ontologicamente estraneo a tale definizione, che presuppone l’espletamento od il controllo di “*un’attività economica, commerciale o imprenditoriale*”, a contrario escludendo, dunque, la spendita di poteri pubblici di carattere provvedimentoale tesi ad autorizzare altri all’esercizio od al controllo di tali “attività”.

9.2.4. Altrimenti detto, l’attività istituzionale degli Enti pubblici rientra nella dizione *de qua* soltanto ove si sostanzia in “*un’attività economica, commerciale o imprenditoriale*” (si pensi alle imprese pubbliche od agli organismi di diritto pubblico, come nel caso analizzato da ultimo dalla Corte di giustizia), mentre vi sta fuori ove si limiti all’esercizio unilaterale di potere pubblico autoritativo incidente, con effetti ampliativi o restrittivi, sulle attività “*economiche, commerciali o imprenditoriali*” espletate o controllate da terzi.

9.2.5. Il diritto euro-unitario - conformemente alla sua impostazione sostanzialistica, resa necessaria dalla pluralità e diversità degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi membri - prescinde dalla veste giuridica del soggetto (in ciò rendendo influente, ai fini in parola, la natura pubblica o privata) e si concentra sul dato effettuale dello svolgimento di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, anche se priva di scopo di lucro, quale elemento potenzialmente generatore di responsabilità per la successiva ed eventuale contaminazione dei luoghi.

9.2.6. E' del tutto evidente che rimane al di fuori della pur ampia nozione *de qua* lo svolgimento delle attività propriamente pubblicistiche, che si sostanziano nell'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, ablatori *et similia*, connotati da sostanza meramente giuridica e privi di contenuto operativo.

9.2.7. Del resto, anche in una visione per così dire "laica", l'inquinamento è materialmente causato da chi esercita fisicamente, nell'area, "un'attività economica, commerciale o imprenditoriale", non dall'Ente che tale attività abbia, a monte, eventualmente autorizzato, ovviamente nel rispetto dei limiti di legge *ratione temporis* vigenti (per completezza, si rileva che i provvedimenti autorizzatori via via rilasciati nel tempo dai Comuni in relazione alla vicenda *de qua* non risultano essere mai stati impugnati o annullati).

9.2.8. E' evidente, infatti, che l'autorizzazione pubblicistica non può che riferirsi all'esercizio dell'attività in maniera conforme alle regole, ossia, tra l'altro, in maniera non lesiva dell'ambiente, bene che, nel nostro ordinamento, aveva un diretto rilievo costituzionale anche prima dell'intervento, a livello di normazione primaria, del d.lgs. n. 22 del 1997 (cfr. *amplius*, sul punto, Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 22 ottobre 2019).

9.3. In conclusione sul punto, le doglianze di Fiat debbono essere rigettate, ivi inclusa la richiesta subordinata di rimessione dell'affare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, stante da un lato l'evidenza dell'infondatezza nel merito delle prospettazioni di Fiat (teoria dell'*acte clair*), dall'altro la già intervenuta emanazione, sul punto di diritto *de quo*, di una pronuncia della Corte, che ha –

sia pure indirettamente ma univocamente – confutato le argomentazioni di Fiat (teoria dell'*acte éclairé* - cfr. da ultimo le conclusioni cui è pervenuta sul punto Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19).

9.4. Conseguentemente, non deve essere scrutinato l'appello incidentale del Comune di Moncalieri, dichiaratamente svolto in forma condizionata (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 27 aprile 2015, § 9.3.4.2).

9.5. Le censure di Fiat non colgono nel segno neppure con riferimento a GTT (ex Satti), per l'assorbente motivo che la discarica dove GTT conferiva i rifiuti era, per quanto univocamente risultante dagli atti, gestita o, comunque, controllata dai signori Domenico Ricca e Tommaso Bordone.

9.5.1. Per il principio di causalità accolto nel nostro ordinamento (che esclude il regresso *ad infinitum*), la responsabilità della contaminazione si appunta in capo a chi quella discarica abbia gestito e controllato materialmente, non a chi di quella discarica, come utente, si sia semplicemente servito, conferendovi i rifiuti.

9.5.2. Del resto, non ogni discarica determina danni ambientali, che dunque, ove si verificano, conseguono evidentemente alle modalità con cui quella discarica è stata gestita e controllata da chi ne aveva la titolarità, anche solo in via di fatto.

9.6. *A fortiori*, siffatte argomentazioni sono idonee ad escludere ogni profilo di responsabilità in capo al Comune di Torino.

9.7. Quanto alla seconda censura avanzata da Fiat, non si riscontra alcun contrasto di giudicati, posto che la pronuncia n. 717 si è limitata a stigmatizzare il difetto di istruttoria, senza entrare nel merito della questione di diritto della possibile ascrizione di responsabilità per inquinamento in capo ad Enti pubblici a seguito dell'esercizio di poteri autorizzatori.

9.7.1. Peraltro, la sentenza in questa sede impugnata ha annullato l'atto della Città Metropolitana nella parte in cui estendeva l'obbligo di bonifica anche in capo al Comune di Moncalieri, proprio perché dal supplemento istruttorio

svolto dalla Città Metropolitana a seguito della sentenza n. 717 non era emersa alcuna ulteriore attività del Comune diversa dal mero rilascio di provvedimenti autorizzatori.

9.7.2. A ben vedere, dunque, lungi dal verificarsi un contrasto di giudicati, vi è una fisiologica successione di decisioni conseguente all'approfondimento istruttorio curato dall'Amministrazione in ossequio al *dictum* della prima pronuncia giurisdizionale (frattanto divenuta irrevocabile).

10. L'appello (n.r.g. 4912/2021) dei signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone, "*in proprio e quali eredi del signor Tommaso Bordone*" articola tre censure avverso la sentenza:

- a) "*nella parte in cui ritiene che sia certa la corresponsabilità del signor Tommaso Bordone*" (da pag. 7 a pag. 19);
- b) "*nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato per aver astrattamente escluso la responsabilità degli eredi Bordone*" (da pag. 19 a pag. 26);
- c) "*nella parte in cui ritiene che il Comune di Moncalieri non sia assoggettato agli obblighi di bonifica*" (da pag. 26 a pag. 30).

10.1. Quanto alla censura sub c), può rimandarsi a quanto detto *supra* in relazione all'analogha censura svolta da Fiat.

10.2. Quanto alla censura sub a), è incontestato che il sig. Tommaso Bordone sia stato proprietario del terreno sino al 1967 (cfr. appello, pag. 12) ed abbia ivi esercitato una discarica (cfr. appello, pagg. 12, 15, 17 e 21), di talché non può escludersi, in astratto e ferma ogni ulteriore verifica (come assodato dal giudicato formatosi sulla più volte menzionata sentenza del T.a.r. n. 717 del 2017), che la destinazione del terreno a discarica negli anni precedenti al 1967 possa aver contribuito a determinare, almeno in parte, gli attuali danni ambientali.

10.3. Quanto, infine, alla censura sub b), dalla conferma della sentenza impugnata deriva semplicemente il dovere della Città Metropolitana di assodare se, in concreto, si configuri una responsabilità in capo agli odierni appellanti, mediante, tra l'altro, l'individuazione precisa e nominativa degli

eredi del sig. Tommaso Bordone, la verifica della sussistenza di eventuali accettazioni con beneficio di inventario, la specificazione della quota di responsabilità del *de cuius* e, a valle, di ciascun erede, *et similia*.

10.3.1. In termini più generali, la trasmissibilità *mortis causa* dell'obbligo di bonifica rinviene chiaramente dalla richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 10 del 22 ottobre 2019, cui si fa, ancora una volta, integrale rinvio.

10.3.2. Di converso, l'erede subentra nella posizione del *de cuius in universum jus*, sì che non rileva, ai fini in parola, che gli odierni appellanti “*non hanno neppure avuto mai un <<collegamento>> con lo stesso [terreno], né hanno tratto benefici economici dall'utilizzo di detta cava. Non può essere, quindi, imputato loro nessun comportamento commissivo nè omissivo in relazione all'inquinamento in oggetto, giacchè non hanno mai compiuto attività potenzialmente inquinanti sul terreno, e nemmeno potevano attivarsi per bonificare il sito, non avendo mai avuto la disponibilità dello stesso*” (così nell'atto di appello, pag. 21).

10.3.3. In termini civilistici, infatti, l'ampiezza della responsabilità debitoria degli eredi non è limitata dalla conoscenza o conoscibilità dei debiti del *de cuius*.

10.3.4. In conclusione, proprio secondo il principio comunitario “*chi inquina paga*” più volte richiamato dagli appellanti, se ad inquinare è stato anche il *de cuius* (irrilevante se la condotta inquinante sia avvenuta prima del 1997, stante l'originario rilievo costituzionale del bene ambiente), coloro che gli sono subentrati *in universum jus* sono personalmente tenuti alla bonifica.

11. Nel proprio appello (n.r.g. 4928/2021), i signori Marco Ricca e Valerio Ricca, premesso di “*ignorare*” sia “*a cosa si dedicasse il loro padre fra il 1964 e il 1967, anni in cui la SESAC sas gestiva la discarica di rifiuti urbani in località Carpice*”, sia la circostanza stessa che “*il socio della SESAC Domenico Ricca*” fosse effettivamente il loro padre, contestano la sentenza quanto:

- all'affermazione della “*trasmissione dell'obbligo di bonifica [gravante sul sig. Domenico Ricca] agli eredi, che non hanno mai avuto relazione giuridica o di fatto con*

*il terreno o l'attività che ha causato inquinamento"* (da pag. 9 a pag. 17);

- alla *"omessa considerazione della prescrizione"* (da pag. 17 a pag. 19).

11.1. Quanto alla trasmissione *mortis causa* dell'obbligo di bonifica, si veda tutto quanto argomentato *supra* con riferimento all'appello dei signori Carla Angela Menso, Mario Carlo Bordone e Tommaso Giuseppe Bordone.

11.2. Per il resto, non può che ribadirsi che dalla conferma della sentenza impugnata deriva semplicemente il dovere della Città Metropolitana di assodare se, in concreto, si configuri una responsabilità in capo agli odierni appellanti, mediante, tra l'altro, l'individuazione precisa e nominativa degli eredi del soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento (il sig. Domenico Ricca, di cui è incontestata la gestione *in situ* di una discarica, cfr. appello, pagg. 2 e 5), la verifica della sussistenza di eventuali accettazioni con beneficio di inventario, la specificazione della quota di responsabilità del *de cuius* e, a valle, di ciascun erede, *et similia*.

11.3. Infine, la natura permanente del danno ambientale (cfr. la sentenza dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 10 del 22 ottobre 2019, § 7.10) osta in radice al decorso della prescrizione sinché permane, come nella specie, la contaminazione dei luoghi.

12. Residua l'esame dell'appello n.r.g. 4968/2021.

Il sig. Corrado Bordone contesta la sentenza sostenendo che:

- *"il signor [Tommaso] Bordone, in realtà, non è mai stato proprietario dell'area interessata dalla contaminazione, né risulta che egli fosse titolare di alcun diritto che gli attribuisse la disponibilità del bene"*, né vi avrebbe mai svolto *"attività di accumulo di rifiuti"* (da pag. 7 a pag. 12);

- comunque, *"il proprietario incolpevole del sito inquinato, non solo non può essere assoggettato all'obbligo di bonifica ambientale, ma deve essere sottratto anche dall'applicazione degli obblighi di messa in sicurezza delle aree contaminate previsti dall'art. 242 del Codice dell'ambiente. A maggior ragione, l'obbligo di bonifica non può ritenersi trasmissibile mortis causa, soprattutto in assenza di elementi che facciano risalire al de cuius la responsabilità dell'inquinamento"* (da pag. 12 a pag. 15);



- di converso, *“la P.A. può essere tenuta responsabile per i danni derivati a terzi dall’esercizio del potere autorizzatorio”* (da pag. 16 a pag. 18).

12.1. Le questioni della trasmissibilità *mortis causa* dell’obbligo di bonifica e della responsabilità dell’Amministrazione per il mero esercizio di funzioni autorizzatorie sono già state affrontate *supra*, in relazione agli altri appelli.

12.2. Quanto alle altre censure, i plurimi provvedimenti in atti (tra cui proprio quelli citati nell’appello) smentiscono in fatto l’impostazione difensiva dell’appellante, peraltro non altrimenti suffragata.

12.2.1. Oltretutto, l’odierno appellante non consta avere, a suo tempo, impugnato la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 44 – 11235 del 9 aprile 2015 nella parte in cui individuava, tra i *“corresponsabili della situazione di contaminazione delle matrici ambientali, riscontrata presso l’area ex-cava Carpicè”*, *“il Sig. Tommaso Bordone, nato a La Loggia il 26/09/1898 e deceduto il 04/08/1998”*.

12.2.2. Il punto, dunque, non può essere sollevato nella presente sede, per intervenuta consolidazione, nei confronti dell’appellante, della determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 44 – 11235 del 9 aprile 2015.

12.3. Comunque, il Collegio ribadisce che dalla conferma della sentenza impugnata deriva semplicemente il dovere della Città Metropolitana di assodare se, in concreto, si configuri una responsabilità in capo all’odierno appellante, mediante, tra l’altro, l’individuazione precisa e nominativa degli eredi del soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento, la verifica della sussistenza di eventuali accettazioni con beneficio di inventario, la specificazione della quota di responsabilità del *de cuius* e, a valle, di ciascun erede, *et similia*.

## L’ESITO DEI GIUDIZI RIUNITI

13. Per le esposte ragioni, pertanto, i ricorsi riuniti vanno rigettati e, per l’effetto, va confermata l’impugnata sentenza.

14. La particolare complessità del contenzioso e delle questioni in fatto e diritto coinvolte costituisce un *“eccezionale motivo”* che giustifica l’integrale

compensazione fra le parti delle spese di lite, a mente del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Luca Lamberti**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Poli**

IL SEGRETARIO